

Tribunale di Torino Sentenza 333/2013  
Corte d'Appello di Torino Sentenza 1411/2013  
Risoluzione del rapporto d'impiego per inidoneità.  
Reintegro in mansioni diverse.  
Non sussiste

Il caso in esame riguardava una dipendente in periodo di prova, sottoposta a visita medico-collegiale dichiarata "*inabile permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto ed al proficuo lavoro in modo relativo. Ricollocabile in mansioni di supporto istituzionale*".

Legittimamente ha operato l'Amministrazione procedendo con la risoluzione del rapporto per inidoneità al servizio viste le risultanze della disposta CTU che ha confermato le conclusioni della visita medico-collegiale disposta dall'Amministrazione.

Legittimamente ha operato l'Amministrazione nel momento in cui non ha ritenuto di adibire la stessa ad altre mansioni non essendo applicabile al caso di specie l'art. 514 del TU 297/1994. Tale norma è collocata in un capo diverso da quello che disciplina la prova, inoltre la sua formulazione letterale depone inequivocabilmente per l'applicabilità solo a coloro che siano in ruolo.

L'interpretazione testè citata ha trovato accoglimento in Appello.



Copia

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

pronuncia la seguente

E  
P  
T

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 5283 R.G.L. 2012,  
promossa da :

rappresentata e difesa dall'avv

del Foro di Torino

(domiciliatari), entrambi

**PARTE RICORRENTE**

**contro**

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso da propri Funzionari ex art. 417 bis cpc,

**PARTE CONVENUTA**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Il fatto

La ricorrente è stata nominata nel ruolo scuola primaria per l'insegnamento posto comune con decorrenza giuridica dal 1/9/2009 e destinata, quale prima sede, all'Istituto " " di " ). Dopo essere stata sottoposta a procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione della censura, la ricorrente è stata giudicata dal collegio medico dell'ASL " *INCAPACE a qualsiasi proficuo lavoro per 6 mesi da rivalutare al termine*" (doc. 6 di parte convenuta). Dopo 6 mesi di collocazione in malattia, la ricorrente è stata sottoposta a nuova visita medica, che l'ha giudicata *"temporaneamente inidonea alle funzioni istituzionali per 12 mesi a decorrere dal 6/6/2009, ma idonea ad altro proficuo lavoro"* (doc. 8 convenuta). Riunitosi in data 23/6/2009 il Comitato di valutazione del servizio dell'Amministrazione ha quindi espresso *"parere sfavorevole alla conferma in ruolo"* per mancato superamento dell'anno di prova, avendo la docente prestato servizio per un periodo inferiore a 180 giorni.

La ricorrente, visto il giudizio di temporanea inidoneità, è stata impiegata per l'anno scolastico 2009/2010 presso all'Istituto " " , in forza di un contratto della durata di 12 mesi stipulato tra l'USR Piemonte, l'USP di Torino e la stessa ricorrente (doc. 10 convenuta), con compiti diversi dall'insegnamento. Tale anno scolastico non è quindi stato valutato quale periodo di prova.

In data 28/10/2010 la " " è stata nuovamente sottoposta a visita medica presso la commissione del MEF di Torino, che ha espresso il seguente parere: *"inabile temporaneamente al servizio d'istituto in modo relativo fino al 30.6.2011. Utilizzabile per le attività di supplenza senza la responsabilità fissa di una classe"*. L'insegnante è quindi stata assegnata alla D.D. " " per essere impiegata nelle attività di supplenza senza il rientro in classe. In data 16/3/2011 e 19/4/2011, tuttavia, alla ricorrente sono stati contestati due nuovi addebiti disciplinari, per i quali le sono state poi comminate due sanzioni (docc. 14 e 15 convenuta). Il 14/4/2011 la commissione medica del MEF di Torino ha giudicato la " " *"inabile temporaneamente al servizio d'istituto in modo assoluto fino al 30/6/2011. Non ricollocabile"* e, alla scadenza, dopo aver nuovamente sottoposto la ricorrente a visita collegiale, l'ha dichiarata *"inabile permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto ed al proficuo lavoro in modo relativo. Ricollocabile in mansioni di supporto istituzionale"*.

Con decreto n. 476 del 5.9.2011, il M.I.U.R. Direzione Didattica Statale " " , ha quindi risolto il rapporto d'impiego con la ( " " ), per inidoneità fisica di quest'ultima (doc. 6 ricorrente). L'odierna ricorrente ha impugnato la risoluzione del rapporto, con lettera raccomandata del 24/10/2011.



\* \* \* \* \*

## 2. Domande e difese.

La ricorrente si rivolge al giudice del lavoro e chiede dichiararsi l'illegittimità della risoluzione del rapporto di impiego decretato dalla convenuta, per insussistenza dell'inabilità permanente al servizio d'istituto, e comunque per non avere il datore di lavoro provato che l'inidoneità psico-fisica della ricorrente impediva l'assegnazione alla stessa di mansioni diverse ed appartenenti allo stesso livello ovvero, in un ottica di *extrema ratio*, anche ad un livello inferiore.

La \_\_\_\_\_ chiede quindi di essere reintegrata nel proprio posto di lavoro, con condanna dall'Amministrazione al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. In via gradata, chiede la ricorrente la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 3.572,88, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La convenuta si costituisce in giudizio e, nel domandare pronuncia assolutoria, contesta la fondatezza del ricorso. In particolare, sostiene l'Amministrazione che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata legittimamente effettuata a fronte della inidoneità manifestata dalla ricorrente, la quale ha in più occasioni dato evidente prova di inaffidabilità nella cura ed educazione dei bambini a lei assegnati. Sostiene, inoltre, la convenuta, che l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di offrire alla ricorrente lo svolgimento di mansioni diverse, non avendo quest'ultima ancora superato il periodo di prova.

Quanto all'indennità di mancato preavviso, parte convenuta non ne contesta la debenza, ma avanza generici dubbi sulla quantificazione proposta dalla ricorrente e riferisce che la somma dovuta non è ancora stata liquidata dovendo prima attendersi il pagamento del TFR, alla cui aliquota l'indennità predetta deve essere ragguagliata. Al riguardo, riferisce l'Amministrazione all'udienza dell'11/2/2013 che la \_\_\_\_\_ ha firmato la domanda di liquidazione del TFR in data 30/7/2012 (e produce il relativo documento).

Ciò premesso in ordine alle questioni di causa, il Tribunale osserva quanto segue all'esito della discussione finale.

\* \* \* \* \*

## 3. Sulla dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto

Nel corso del giudizio è stata esperita CTU, volta ad accertare se la ricorrente, alla data del licenziamento (5/9/2011) fosse o meno idonea al servizio d'istituto in qualità di insegnante di scuola primaria.

Il consulente (che si è avvalso dell'opera di un ausiliario, specialista in psichiatria), dopo aver scambiato il proprio elaborato con le parti e risposto alle osservazioni da queste formulate, ha osservato come "*emergono gravi incongruità che testimoniano quanto meno la assoluta*

incapacità, in quel periodo, di mantenere un comportamento adeguato nonostante la presenza di elementi di stress e sofferenza conseguenti a problematiche nella sua vita. Tale incongruità è conseguenza del quadro psicopatologico evidenziato dai sanitari curanti, inquadrabile nell'ambito della nosografia psichiatrica come "disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso" e giustifica il giudizio di non idoneità alla data del 5/9/2011. ... Tale valutazione tiene conto anche degli elementi prognostici: infatti, pur non evidenziando l'attuale esame obiettivo una psicopatologia importante, occorre tenere conto del fatto che – come ancora segnala lo specialista in psichiatria – "permane la possibilità che una sintomatologia analoga si riproponga o in seguito a eventi esterni, lutti e quant'altro, ma soprattutto a condizioni di lavoro particolarmente impegnative". Ha quindi concluso il CTU nel senso che "alla data del licenziamento (5/9/2011) la ricorrente non era idonea al servizio di istituto in qualità di insegnante di scuola primaria". Ciò premesso, considerati i comportamenti tenuti dalla \_\_\_\_\_ nel corso del rapporto, come evidenziati dalla documentazione in atti (relativa ai procedimenti disciplinari cui è stata sottoposta), e tenuto conto della natura particolarmente impegnativa del lavoro di insegnante di scuola primaria, che sottoporrebbe certamente la ricorrente a forti stress, che la stessa non appare in grado di gestire, ritiene questo giudice di condividere le conclusioni cui è pervenuto il proprio consulente in relazione alla non idoneità della ricorrente, condividendo altresì le risposte fornite dal CTU alle osservazioni proposte dalle parti.

Per tali ragioni, si ritiene pertanto legittima la risoluzione del rapporto operata dalla convenuta, a causa della comprovata inidoneità al servizio della \_\_\_\_\_.

Ancora sul punto, non si ritiene di poter accogliere la tesi di parte ricorrente, secondo cui il licenziamento sarebbe comunque illegittimo per non avere la convenuta adibito la dipendente ad altre mansioni. Al riguardo, infatti, è bene ricordare come la \_\_\_\_\_ fosse in prova, e quindi non ancora inquadrata nel ruolo dell'Amministrazione. La portata e l'inquadramento sistematico dell'art. 514 del TU 297/1994 (che prevede la possibilità di collocare fuori ruolo il dipendente che ne faccia domanda ed utilizzarlo in altri compiti) impongono infatti di ritenere applicabile tale norma ai soli dipendenti che abbiano già superato il periodo di prova. Del resto, l'art. 439 del TU, che disciplina l'ipotesi di esito sfavorevole della prova, non fa alcun richiamo alla disposizione predetta, né prevede sbocchi alternativi a quelli espressamente previsti della proroga e della dispensa.

\* \* \* \* \*

#### **4. Sulla indennità sostitutiva del preavviso**

Deve invece accogliersi la domanda proposta in via subordinata dalla \_\_\_\_\_, volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, certamente dovuta. L'Amministrazione, infatti, pur avendo ammesso, in punto *an*, il debito, non ha ancora provveduto al pagamento della posta in oggetto, "pari a due mesi



rapportata allo stipendio annuo lordo di € 19.324,27 oltre € 1968,00 RPD", come indicato nel decreto n. 476/11 in atti, oltre eventuali accessori come per legge.

\* \* \* \* \*

**5. Conclusione.**

Alla luce di quanto in precedenza esposto, il ricorso va pertanto respinto per quanto riguarda la domanda principale di declaratoria dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre va accolto nella parte relativa alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Vista la reciproca soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, mentre le spese di CTU, liquidate come da separato decreto e ivi poste a carico del Ministero convenuto, dovranno essere dalla ricorrente rimborsate a tale Ministro, risultando la medesima soccombente sulla domanda in relazione alla quale è stata esperita la consulenza.

**P. Q. M.**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Visto l'art. 429 c.p.c.;

1. **RESPINGE** la domanda afferente la risoluzione del rapporto;
2. **CONDANNA** parte convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al decreto n. 476/11 in atti, oltre eventuali accessori come per legge;
3. **DICHIARA** compensate le spese di lite.
4. **CONDANNA** la ricorrente a rifondere al Ministero convenuto le spese corrisposte al CTU in adempimento del decreto di liquidazione in data odierna, pari ad € 863,00 (di cui € 500,00 per onorario ed € 363,00 per spese di consulenza specialistica), oltre Iva;
5. **DICHIARA** esecutiva la presente sentenza.

Motivazione entro 60 giorni.

Torino, 11/02/2013

**IL GIUDICE**

Il giudice dà atto che la presente sentenza è stata redatto dal M.O.T. dot

**IL GIUDICE**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI

PRESIDENTE

Dott. ssa Arianna MAFFIODO

CONSIGLIERE

Dott. ssa Gloria PIETRINI

CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **945/2013** R.G.L.

promossa da:

residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

rappresentata e difesa sia congiuntamente sia disgiuntamente  
dall'Avv. \_\_\_\_\_, e presso di loro

elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ 36, per

procura a margine del ricorso introduttivo in data 1.6.2012

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di



Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45

**APPELLATO**

**Oggetto: illegittimità risoluzione rapporto di pubblico impiego**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

Come da ricorso depositato il 08/08/2013

**Per l'appellato:**

Come da memoria depositata il 29/11/2013

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro  
i conveniva in giudizio il Ministero  
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti  
MIUR) deducendo:

-di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2008/2009 in  
qualità di docente di scuola primaria e di essere stata assegnata  
all'Istituto \_\_\_\_\_ ;

-che il 4.6.2009 veniva sottoposta a visita finalizzata a verificare la  
sua idoneità alla mansione di insegnante di scuola primaria e  
giudicata non idonea in modo temporaneo ed assoluto per 12 mesi  
e da ricollocare in mansioni istituzionali di supporto con basso  
carico di responsabilità ed assenza di contatto con il pubblico;

-di essere stata assegnata nel settembre 2009 all'Istituto  
Comprensivo di \_\_\_\_\_ come addetta al servizio biblioteca;



- di essere stata assegnata nel 2010 e fino al 5.9.2011 alla scuola di \_\_\_\_\_ con mansioni di insegnante di seconda elementare, di supplente e di addetta al servizio biblioteca;
- che il 28.10.2010 la competente Commissione Medica la giudicava inabile temporaneamente al servizio di istituto in modo relativo fino al 30.6.2011 ed utilizzabile per attività di supplenza senza la responsabilità fissa di una classe;
- che nel giugno 2011 la Commissione Medica la giudicava inabile permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto ed a proficuo lavoro in modo relativo e ricollocabile in mansioni di supporto istituzionale;
- che il 5.9.2011 veniva emesso decreto n.476 con il quale il rapporto d'impiego veniva risolto per inidoneità fisica con decorrenza 5.9.2011;
- che nulla le veniva corrisposto a titolo di indennità sostitutiva di preavviso (euro 3.572,88);
- che non sussiste inabilità permanente al servizio di istituto in modo assoluto ed a proficuo lavoro in modo relativo, non essendovi patologie psichiatriche in atto ed essendovi una situazione di compenso psichico (cfr. certificazione medica del 14.5.2012 sub doc.9);
- che, anche se in ipotesi tale inabilità sussistesse, il datore di lavoro avrebbe dovuto adibirla a mansioni diverse appartenenti al medesimo livello o, con il suo consenso, a mansioni inferiori e conseguentemente chiedendo:



-dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto d'impiego e/o licenziamento per inidoneità fisica decretato il 5.9.2011 condannando il MIUR alla sua immediata reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (euro 1.786,44 lordi mensili) dal licenziamento alla reintegra nonché al versamento dei contributi assistenziali per il medesimo periodo; con riserva di esercitare il diritto di opzione;

-condannare il MIUR a pagarle la somma lorda di euro 3.572,88 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso o, in subordine, condannare il MIUR al riconoscimento di tale indennità come da decreto 476/2011 (subordinata formulata all'udienza dell'11.2.2013)

-con interessi e rivalutazione monetaria e con il favore delle spese ed onorari di giudizio.

Si costituiva il MIUR chiedendo rigettarsi il ricorso, vinte le spese. Il Tribunale, con sentenza dell'11.2.2013, respingeva la domanda afferente la risoluzione del rapporto, condannava il MIUR a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso come riconosciuta nel decreto 476/2011 e compensava le spese di lite, ponendo quelle di CTU a carico della lavoratrice.

Avverso la sentenza, con ricorso depositato l'8.8.2013, proponeva appello la \_\_\_\_\_, chiedendone la parziale riforma, nel senso dell'accoglimento anche della domanda afferente la risoluzione del rapporto come articolata in primo grado (cfr.supra) e nel senso



della condanna del MIUR al pagamento delle spese di CTU, con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore.

Si costituiva il MIUR chiedendo respingersi l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

All'udienza del 12.12.2013 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale ha espletato CTU volta ad accertare se al momento del licenziamento (5.9.2011) la \_\_\_\_\_ fosse o meno idonea al servizio quale insegnante di scuola primaria.

Il CTU, che si è avvalso di un ausiliario psichiatra, ha ritenuto che la ricorrente, al momento del licenziamento, non avesse tale idoneità perché affetta da disturbo dell'adattamento con umore depresso e con conseguenti comportamenti incongrui ed inadeguati.

Il Tribunale, quindi, ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto con la \_\_\_\_\_ operata dal MIUR a causa della comprovata inidoneità al servizio della suddetta quale insegnante di scuola primaria ed ha affermato che non vi era un obbligo del MIUR di adibire la \_\_\_\_\_ ad altre mansioni posto che la stessa era in prova e quindi non ancora confermata nel ruolo dell'Amministrazione, con conseguente inapplicabilità dell'art.514 del T.U. 297/1994 che, prevedendo il collocamento fuori ruolo con



utilizzo in altri compiti, presuppone il già definitivamente avvenuto collocamento in ruolo.

La \_\_\_\_\_ censura la sentenza:

-nella parte in cui il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU senza tener conto delle osservazioni della difesa, omettendo anche di motivare la scelta di non convocare il CTU a chiarimenti e di non effettuare un supplemento di CTU;

-nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il MIUR non aveva l'obbligo di adibirla ad altre mansioni poiché era in prova, senza tener conto del fatto che la \_\_\_\_\_ non era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova ma per inidoneità fisica e dunque sostanzialmente per giustificato motivo soggettivo.

La \_\_\_\_\_ contesta la ricostruzione del fatto, sostenendo la propria idoneità al lavoro e la conseguente illegittimità della risoluzione del rapporto; in subordine, sostenendo l'obbligo del MIUR di ricollocarla in altre mansioni, al fine di consentirle di completare il periodo di prova.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Si rileva in primo luogo che dai verbali d'udienza di primo grado non risulta che la ricorrente abbia chiesto l'esame del CTU a chiarimenti ed un supplemento di CTU, di talchè non si vede a quale obbligo motivazionale il primo giudice si sia sottratto.

In secondo luogo si osserva che il CTU \_\_\_\_\_ (a ciò autorizzato) si è opportunamente avvalso di un ausiliario psichiatra nella persona del Dott. \_\_\_\_\_ e che ha

esaurientemente risposto alle osservazioni fattegli pervenire dal CTP (pag. da 10 a 12 relazione ); di conseguenza davvero superflui appaiono vuoi l'esame a chiarimenti del CTU vuoi un supplemento di CTU.

Ciò detto, la CTU appare completa, esaustiva ed immune da vizi logici di talchè non possono che esserne condivise le conclusioni, saldamente ancorate alle risultanze documentali ed a quelle della visita psichiatrica.

In fatto è provato che:

-la è affetta da disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia e ciò fin dal 2002 e che, da allora è stata seguita dal Centro di salute Mentale d (cfr.relazione del CSM di

3.6.2010 sub doc. 3 ( );

- la nell'ottobre del 2008, presso la scuola elementare , tenne comportamenti assolutamente inadeguati (vari episodi di omessa vigilanza su bambini di prima elementare, mancata partecipazione agli incontri per la programmazione, scarsa collaborazione con i colleghi ed i superiori, disinteresse per il lavoro, atteggiamenti minacciosi nei confronti dei colleghi, urla nei confronti dei bambini, complessiva incapacità di "tenere" la classe) rispetto alla propria mansione (insegnante di scuola primaria), tanto che, per garantire l'incolumità fisica dei bimbi più piccoli (tenuto anche conto del fatto che la era solita lasciare in assoluto disordine il materiale utizzato, non curandosi neppure di riporre dopo l'uso



materiale potenzialmente pericoloso quale le puntine da disegno, che venivano lasciate sparse sulla cattedra), il Dirigente Scolastico le assegnò una classe IV in luogo della classe I (cfr.docc. da 1 a 5 MIUR);

-contestualmente il Dirigente Scolastico richiese un accertamento medico sull'idoneità all'insegnamento della docente (doc.4 MIUR), descrivendone le condotte anomale ed evidenziando le problematiche patologiche delle quali era nel frattempo venuta a conoscenza dalla stessa ;

-la venne giudicata dalla competente commissione medica incapace a qualsiasi proficuo lavoro per mesi 6 il 4.12.2008 (doc.6 MIUR) e dunque venne collocata in malattia d'ufficio (doc.7 MIUR);

-il 4.6.2009 la venne giudicata da detta commissione non idonea in modo temporaneo ed assoluto (per 12 mesi) alle mansioni proprie della qualifica e ricollocabile in mansioni istituzionali di supporto con basso carico di responsabilità e assenza di contatto con il pubblico (doc.8 MIUR);

-di conseguenza la venne adibita ad un progetto di riordino e di gestione delle biblioteche scolastiche nei sei plessi dell'Istituto Comprensivo di (doc.10 MIUR);

-nel maggio del 2010 la venne sottoposta a visita di controllo dalla competente commissione che la giudicò temporaneamente inabile al servizio d'istituto in modo relativo fino



al 30.6.2011 ed utilizzabile per attività di supplenza senza la responsabilità fissa di una classe (doc.12 MIUR);

-nel giugno 2010 il CSM di ..... dava atto di un miglioramento delle condizioni di salute e dello scalare della terapia farmacologica; il problema, però, non era del tutto e definitivamente risolto, posto che in ogni caso sarebbero continuati regolari controlli ambulatoriali (doc.3 .....);

-dalla valutazione psicodiagnostica dell'ottobre 2010 (doc.4 ..... ) emerge che la ..... aveva un tono dell'umore caratterizzato da note depressive talora associate a tratti di irrequietezza ansiosa, tendenze all'azione piuttosto che alla riflessione, difficoltà di relazioni interpersonali per possibile liberazione di valenze aggressive; com'è evidente per chiunque, trattasi di un quadro certamente incompatibile con lo svolgimento della (delicata) attività di insegnante di scuola elementare;

-per l'anno scolastico 2010-2011 la ..... venne assegnata alla scuola "....." "a disposizione per le attività di supplenza senza rientro in classe" (doc.13 MIUR);

-anche nell'espletamento delle mansioni di supplenza si manifestarono (nel marzo 2011, cfr.doc.14 MIUR) comportamenti inadeguati (arbitrario abbandono del servizio e degli alunni, negligenza nell'assolvimento del compito di assistenza e custodia degli alunni con rischi per l'incolumità personale degli stessi, uso con alunni di seconda elementare di linguaggio volgare);



-il 14.4.2011 la \_\_\_\_\_ venne giudicata dalla competente commissione medica temporaneamente inabile al servizio d'istituto in modo assoluto fino al 30.6.2011 (doc.16 MIUR) e dunque venne collocata d'ufficio in malattia (doc.17 MIUR);

-il 12.7.2011 la \_\_\_\_\_ venne giudicata dalla suddetta commissione permanentemente inabile al servizio d'istituto in modo assoluto ed a proficuo lavoro in modo relativo e ricollocabile in mansioni di supporto istituzionale (doc.18 MIUR);

-di conseguenza con decreto del Dirigente Scolastico n. 476 del 5.9.2011 (emesso secondo le procedure previste dalla circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 263 del 24.5.2004) venne risolto il rapporto d'impiego per inidoneità fisica (docc. 19 e 20 MIUR).

Ciò premesso in fatto, ritiene la Corte che del tutto correttamente e condivisibilmente il CTU abbia concluso nel senso che: "Alla data del licenziamento (5.9.2011) la ricorrente non era idonea al servizio d'istituto in qualità di insegnante di scuola primaria."

Si aggiunga anche che l'ausiliario psichiatra, pur aderendo alla diagnosi da sempre formulata ("disturbo dell'adattamento con umore depresso"), adombra, in considerazione della gravità dei comportamenti tenuti dalla \_\_\_\_\_ nella vita lavorativa, un quadro psicopatologico addirittura più grave di quello da sempre ritenuto.

Poiché la valutazione deve riferirsi al momento del licenziamento, nessun rilievo ha il fatto che in epoca successiva (maggio 2012) la





sia stata giudicata dal Servizio Psichiatrico di .....  
in condizione di compenso psichico ed esente da patologia  
psichiatrica e che anche all'epoca della visita del Dott. I  
(settembre 2012) la situazione fosse di buon compenso.

Inoltre, la situazione di compenso psichico non esclude "la  
possibilità che una sintomatologia analoga si riproponga o in  
seguito a eventi esterni, lutti e quant'altro, o soprattutto a  
condizioni di lavoro particolarmente impegnative, quale appunto  
può essere l'insegnamento nelle scuole elementari."  
(cfr. considerazioni dell'ausiliario psichiatra allegate alla CTU).

Ciò detto, occorre rilevare che, indubitabilmente ed  
incontestatamente, la ....., quando è stata licenziata, era in  
prova perché non ancora confermata in ruolo, non avendo mai  
svolto 180 giorni effettivi di insegnamento nell'anno scolastico e  
non avendo partecipato alle richieste attività formative (artt. 437 e  
segg. TU 297/1994).

A ciò consegue che alla ..... non è applicabile l'art.514  
comma primo TU citato, il quale prevede che: "Il personale  
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a  
domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti  
tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale."

La norma è collocata in un capo diverso da quello che regola la  
prova (istituto che attiene al reclutamento e non alle vicende  
estintive e modificative di rapporti di servizio definitivamente  
instaurati), non è in alcun modo richiamata dalle disposizioni che



riguardano la posizione dei docenti in prova e, soprattutto, la sua formulazione letterale depone inequivocabilmente per l'applicabilità solo a coloro che siano in ruolo (unici a poter essere collocati al di fuori di esso).

Nessun rilievo ha il fatto che la commissione medica, il 12.7.2011, nel giudicare la [redacted] permanentemente inabile in modo assoluto alle mansioni di insegnante di scuola primaria ne abbia sottolineato la ricollocabilità in mansioni di supporto istituzionale; tale valutazione, infatti, è di natura meramente clinica (compatibilità tra patologia accertata e mansioni diverse da quelle di insegnamento) ed ovviamente la ricollocazione (in astratto possibile) è concretamente attuabile solo ove la normativa lo preveda e lo consenta, cosa che nel caso di specie non è.

D'altra parte, è del tutto ragionevole ritenere che un soggetto che, come la [redacted], già durante il periodo di prova sia giudicato permanentemente ed assolutamente inabile alla mansione alla quale la prova si riferisce possa veder risolto il proprio rapporto, non avendo ancora acquisito quell' inquadramento definitivo in ruolo tale da far scattare la tutela (a domanda) prevista dall'art.514 comma primo TU citato, che ha come indefettibile presupposto il sopravvenire dell'inabilità al definitivo inquadramento.

Stante l'esito del giudizio di primo grado, correttamente le spese di CTU sono state poste (e devono restare) a carico della ricorrente.

Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.

-respinge l'appello

-condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, liquidate in euro 2.000,00.

Così deciso all'udienza del 12.12.2013

**IL CONSIGLIERE Est.**

Dott.ssa Gloria PIETRINI

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giancarlo GIROLAMI

